



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 30/03/2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° ... del

Indice:

Premessa e finalità

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Calendario delle manifestazioni temporanee
- Articolo 3 - Modifiche al calendario Regionale delle fiere e delle Sagre
- Articolo 4 - Tipologia delle manifestazioni
- Articolo 5 - Responsabili delle manifestazioni
- Articolo 6 - Validità delle autorizzazioni e segnalazioni di inizio attività
- Articolo 7 - Bevande alcoliche
- Articolo 8 - Quietè pubblica
- Articolo 9 - Pubblicità
- Articolo 10 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Articolo 11 - Oneri e cauzione
- Articolo 12 - Uso attrezzature comunali e tariffe
- Articolo 13 - Patrocinio
- Articolo 14 - Eco-feste
- Articolo 15 - Sanzioni
- Articolo 16 - Norme finali
- Allegato 1 - Logo Eco-Festa

Premessa e finalità

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

L'Amministrazione intende promuovere il valore sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Con il presente Regolamento si intende :

- disciplinare le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, per beneficenza nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
- regolamentare lo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti commerciali ed imprenditoriali informa individuale e/o associativa, finalizzate alla promozione delle proprie attività.

Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune il regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l'eco-compatibilità delle manifestazioni.

Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione, ovvero le manifestazioni a carattere privato e non aperte al pubblico.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le manifestazioni temporanee quali sagre e feste a carattere ricreativo, culturale, religioso, politico, benefico etc , organizzate sul territorio comunale, pubbliche o private, che comunque siano accessibili al pubblico, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale , su richiesta del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Durante le suddette manifestazioni può essere autorizzata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'organizzazione di mostre e vendite, effettuare intrattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di

consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate nella richiesta.
5. Nessun evento può essere di contenuto contrario ai principi di legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Articolo 2 – Calendario delle manifestazioni temporanee

1. E' istituito il calendario delle manifestazioni temporanee predisposto annualmente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine del 30 novembre di ogni anno.
2. La formazione del calendario avviene in base ai seguenti criteri:
 - a. le istanze, che devono essere presentate entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende organizzare la manifestazione, sono esaminate ed inserite nel calendario in base alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Alle eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al termine indicato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3;
 - b. ciascun soggetto organizzatore può organizzare, annualmente, una sola manifestazione, con somministrazione di alimenti e bevande, che non inizi e termini nello stesso giorno;
 - c. al fine di consentire ad ogni manifestazione e ad ogni associazione la giusta visibilità e di poter usufruire di opportuni spazi, è vietata la sovrapposizione di manifestazioni;
 - d. in caso di richieste che presentino una sovrapposizione di date, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT e DeCO della Regione Lombardia.
 - b) Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);

- c) Anni di svolgimento della sagra;
 - d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
3. L'elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
3. Qualora i promotori della manifestazione, per due volte/annualità consecutive, richiedano l'inserimento della stessa nel calendario delle manifestazioni temporanee predisposto annualmente dal SUAP senza svolgerla e non comunichino le motivazioni per il mancato svolgimento entro 90 giorni dall'iniziativa, non potranno, per i successivi due anni, chiedere l'inserimento nel calendario o l'utilizzo di strutture comunali per lo svolgimento di nuove manifestazioni.

Articolo 3 - Modifiche al calendario Regionale delle fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Articolo 4 – Tipologia delle manifestazioni

1. Le manifestazioni oggetto del Regolamento possono essere distinte in:
 - a. manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale;
 - b. manifestazioni con particolare connotazione tradizionale dell'evento (festa patronale, commemorazione evento di particolare importanza locale ecc.).
2. Un'ulteriore classificazione delle manifestazioni, oggetto del Regolamento, è data dalla finalità delle stesse:
 - a. autofinanziamento e/o beneficenza;
 - b. manifestazioni organizzate da esercenti attività economiche ed imprenditoriali, della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari

occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore. Per tali manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente o associazione di esercenti, massimo sei giorni in un anno;

c. manifestazioni varie senza somministrazione di alimenti e bevande.

3. Ogni associazione può organizzare una sola manifestazione all'anno riferita all'autofinanziamento.

Articolo 5 – Responsabili della manifestazione

1. Il soggetto organizzatore deve individuare e comunicare nella richiesta il responsabile della sicurezza che dovrà garantire l'osservanza alle prescrizioni in materia e, qualora sia richiesto l'utilizzo di strutture ed attrezzature di proprietà comunale, il responsabile delle strutture e delle attrezzature concesse in uso per la manifestazione. Le domande per tali strutture ed attrezzature, nonché eventuali domande per occupazione di suolo pubblico (bancarelle ed intrattenimenti vari) devono essere presentate all'atto della richiesta della manifestazione.
2. In assenza delle designazioni di cui al precedente comma il responsabile è individuato nel comunicante l'inizio attività.
3. Il soggetto organizzatore dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso.
4. L'organizzatore della manifestazione, in caso di effettuazione di spettacoli musicali od utilizzo di musica riprodotta, dovrà richiedere l'autorizzazione SIAE ed effettuare il pagamento dei relativi diritti.
5. L'organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all'area di svolgimento della manifestazione, alle strutture esistenti sulla stesa ed a terzi.
6. Il soggetto organizzatore dovrà prevedere e predisporre una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Il responsabile della manifestazione designerà le aree, facilmente accessibili e identificabili, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata. La mancata predisposizione della raccolta differenziata comporta una sanzione secondo quanto stabilito nell'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Validità delle autorizzazioni e segnalazione di inizio attività

1. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o l'area a cui si riferiscono;
2. le autorizzazioni temporanee relative alla sola somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande si intendono sostituite da una segnalazione di inizio attività ai sensi delle norme vigenti.

3. L'Ufficio SUAP del Comune di Borgosatollo predisporrà l'Istanza da presentare ai fini della formazione del calendario annuale. Essa dovrà essere compilata in ogni sua parte e protocollata in Comune. Possibili integrazioni potranno essere fatte entro il termine massimo del 29 novembre.

Articolo 7 – Bevande alcoliche

1. Con il rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore accetta di essere soggetto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge riguardanti il consumo di bevande alcoliche. In particolare modo si fa riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche a giovani con meno di 18 anni, nonché al divieto di somministrazione a persone in evidente stato di ubriachezza.

Articolo 8 – Quietè pubblica

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni è determinato come segue:
 - a. orario estivo (dal 01 giugno al 30 settembre) inizio ore 9.00 termine ore 24.00 dalla domenica al venerdì e con termine all'01.00 il sabato;
 - b. orario invernale (dal 01 ottobre al 31 maggio) l'orario richiesto deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà oggetto di valutazione dall'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità;
2. l'emissione di suoni e rumori deve rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga;
3. il Sindaco può disporre con proprio provvedimento motivato limiti ed orari.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Per consentire una adeguata pubblicità, nel rispetto delle norme di sicurezza, alle deroghe affidate ai Comuni in base all'art. 23 comma 6 del Codice della Strada e fatti salvi i diritti di terzi, si individuano le seguenti aree.

Tre aree pubbliche idonee alla esposizione di massimo tre striscioni pubblicitari con

l'indicazione della data di effettuazione e della denominazione della manifestazione e del soggetto organizzatore. Tali aree sono:

- a. la rotonda di Via IV Novembre in entrata nord del territorio comunale;
- b. la rotonda di Via Molino Vecchio incrocio con Via Di Vittorio in entrata est del territorio comunale;
- c. la rotonda presso la chiesa della Santissima.

Vengono inoltre individuate anche quattro aree dove poter esporre cartelloni pubblicitari della manifestazione (massimo due per zona):

1. angolo via Brodolini - via Caduti del Lavoro;
 2. cancello carraio del Centro Sportivo "B. Pola" via Molino Vecchio;
 3. ringhiera sul ponte torrente Garza lato sud di via Molino Vecchio;
 4. ringhiera fossato angolo via Roma - via Caduti del Lavoro.
2. l'esposizione è consentita, previa domanda scritta da presentare all'Ufficio protocollo almeno 20 giorni prima l'inizio della manifestazione, nel periodo che va dal termine della manifestazione cronologicamente precedente fino al termine della manifestazione pubblicizzata e deve rispettare le norme sulle imposte pubblicitarie. E' consentita l'eventuale sovrapposizione di pubblicità di altra manifestazione solo negli spazi in cui la manifestazione in corso non li abbia utilizzati. L'esposizione può in qualsiasi momento essere sospesa da parte degli uffici comunali competenti qualora ne riscontrino la necessità. La rimozione della pubblicità deve avvenire a cura del soggetto organizzatore entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Articolo 10 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle fiere o sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra o la fiera.

Articolo 11 – Oneri e cauzione

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.
2. Per lo svolgimento di manifestazioni su aree e con strutture comunali, il soggetto organizzatore deve depositare una cauzione dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00 euro) a

favore del Comune di Borgosatollo, destinata all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi (pulizia etc) e alla riparazione o sostituzione delle attrezzature o di parte delle stesse danneggiate durante l'uso.

3. La parte residua della cauzione è restituita al soggetto organizzatore al termine della manifestazione, con liberatoria successiva al sopralluogo da parte di personale comunale incaricato.

Articolo 12 - Attrezzature comunali e tariffe

1. Nelle manifestazioni è consentito l'uso, se richiesto, di attrezzature di proprietà comunale (palchi, tavoli, panche, sedie, tendoni, ...) per il quale è richiesto un canone di noleggio stabilito dalla Giunta. Tali tariffe saranno differenziate tra associazioni no profit e soggetti privati a scopo di lucro.
2. Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Articolo 13 – Patrocinio

Vedasi apposito Regolamento Comunale.

Articolo 14 – Eco-feste

Facendo riferimento al principio espresso in premessa, il presente articolo vuole sollecitare tutti gli organizzatori a promuovere azioni per ridurre la produzione di rifiuti e disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi. L'attuazione degli accorgimenti del presente articolo sarà condizione essenziale per la denominazione di "Eco-festa":

1. Il responsabile della manifestazione designerà le aree, facilmente accessibili, identificabili e presidiate, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata.
2. Ai fini dell'ottenimento del marchio "Eco-festa", dovranno essere privilegiate stoviglie, posate e bicchieri in materiali riutilizzabili quali: vetro, metallo, ceramica ecc. che non danno origine a "rifiuti". Potranno altresì essere utilizzate stoviglie, posate e bicchieri in materiali biodegradabili compostabili monouso, da conferire tal quali negli appositi contenitori della raccolta differenziata dell'organico.
3. I detersivi utilizzati per i lavaggi dovranno essere biodegradabili, preferibilmente biologici.
4. Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato in carta ecologica.
5. Si potrà dare visibilità al marchio "Eco - Festa", definito dall'Amministrazione Comunale e allegato al presente regolamento, su tutto il materiale divulgativo (vedi Allegato 1).
6. Facoltà dell'Amministrazione sarà quella di promuovere concorsi e/o riconoscimenti particolari riferiti al presente articolo del Regolamento.
7. A fronte dell'adesione alla denominazione "Eco-festa" e relative norme, verrà riconosciuto,

all'ente organizzatore, l'esonero dalle spese di smaltimento rifiuti. La mancata osservanza delle indicazioni sopra citate, dopo aver richiesto il marchio "Eco-festa" della manifestazione, comporta una sanzione secondo quanto stabilito nell'art. 15 del presente Regolamento oltre che al regolare pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

8. Ogni manifestazioni che non abbia ottenuto il marchio "eco-festa" è tenuta al pagamento della quota prevista a titolo di partecipazione alla spesa per lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 15 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento Comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro (Legge Regionale n°6/2010 e successive modifiche).
2. In caso di recidiva, le sanzioni del comma 1 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la manifestazione non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa (Legge Regionale n°6/2010 e successive modifiche).
3. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.
4. Le sanzioni del presente Regolamento Comunale saranno comminate dal personale dell'Area Polizia Locale.

Articolo 16 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento è inserito nell'apposta sezione "Regolamenti" del sito internet del Comune di Borgosatollo e a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

Allegato 1: Logo "Eco-Festa".

